

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE
E PER IL LORO USO A FINI DI LUCRO
(artt. 106 e ss. D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)**

**Art. 1
Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina:
 - a) il rilascio di riproduzioni fotografiche in possesso dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia, nonché della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, comprese quelle conservate presso l'Archivio Fotografico dell'Istituto (d'ora in avanti anche il "VIVE");
 - b) l'autorizzazione all'utilizzo a fini di lucro delle riproduzioni fotografiche rilasciate dal VIVE, nonché di quelle già nella disponibilità del richiedente;
 - c) l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche dell'interno e dell'esterno dei siti assegnati al VIVE e/o delle relative collezioni.
- 2) Sono in ogni caso libere, e dunque non necessitano di alcuna autorizzazione, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
 - a) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
 - b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
- 3) Sono altresì libere, e dunque non necessitano di alcuna autorizzazione, le riproduzioni di beni culturali eseguite da giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 2

**Domanda per il rilascio di riproduzioni fotografiche dell'Archivio Fotografico e per
l'autorizzazione al loro utilizzo a fini di lucro**

- 1) La domanda per il rilascio di riproduzione fotografiche dell'Archivio Fotografico del VIVE va inoltrata compilando l'apposito modulo (**Allegato 1**).

- 2) La domanda deve essere trasmessa almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere copia della fotografia richiesta e ottenerne la conseguente autorizzazione all'utilizzo.
- 3) Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali del VIVE e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (*GDPR - General Data Protection Regulation*) approvato con Regolamento della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso degli spazi (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela.

Art. 3

Domanda per l'autorizzazione all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche già in possesso del richiedente

- 1) La domanda per l'autorizzazione all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche già in possesso del richiedente va inoltrata compilando l'apposito modulo.
- 2) La domanda deve essere formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere l'autorizzazione all'utilizzo.
- 3) Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali del VIVE e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (*GDPR - General Data Protection Regulation*) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso degli spazi.

Art. 4

Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche

- 1) La domanda per l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo a fini di lucro di riproduzioni fotografiche dell'interno e dell'esterno dei siti assegnati al VIVE e delle relative collezioni va inoltrata compilando l'apposito modulo.
- 2) La domanda deve essere formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data in cui si desidera ricevere l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo.
- 3) Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali del VIVE e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (*GDPR - General Data Protection Regulation*) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti

fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso degli spazi.

Art. 5

Canone e corrispettivo di riproduzione

- 1) Il richiedente è tenuto a corrispondere un canone.
- 2) Il richiedente è tenuto altresì a corrispondere un corrispettivo di riproduzione, ovvero il costo sostenuto dal VIVE per effettuare la riproduzione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 3) Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Il richiedente è comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dal VIVE.
- 4) Il canone e il corrispettivo di riproduzione devono essere versati in anticipo tramite bonifico bancario di cui al conto corrente indicato nell'autorizzazione.
- 5) I versamenti degli importi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per il VIVE.
- 6) In caso di alto numero di riproduzioni verrà valutato un *forfait*.
- 7) In caso di pubblicazioni o di prodotti multimediali di carattere scientifico o di rilevanti ricadute di valorizzazione si applica la riduzione del canone fino alla gratuità.

Art. 6

Condizioni per l'utilizzo delle riproduzioni fotografiche

- 1) L'autorizzazione dà diritto all'utilizzo delle riproduzioni fotografiche in via non esclusiva e per una sola volta.
- 2) L'autorizzazione non è trasferibile né cedibile a terzi.
- 3) Usi della riproduzione di tipo diversi da quelli autorizzati devono essere oggetto di una nuova autorizzazione.
- 4) La riproduzione fotografica dovrà riportare la menzione: "*Su autorizzazione del Ministero della Cultura - Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia*".
- 5) Il richiedente è tenuto a consegnare da 1 a 5 copie della pubblicazione nella quale l'immagine è stata riprodotta, secondo quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata dal VIVE. Nel caso di pubblicazioni su periodici, si richiede l'invio dell'estratto in formato digitale.

Art. 7

Condizione per l'autorizzazione alla realizzazione delle riproduzioni fotografiche

- 1) L'autorizzazione non viene concessa nei casi in cui si ritenga che la realizzazione della riproduzione comporti un rischio per la tutela dei beni e/o comprometta in qualche modo l'immagine del VIVE.
- 2) Resta inoltre inteso che qualora il richiedente facesse un uso improprio, o comunque difforme rispetto alla domanda oggetto di autorizzazione delle riproduzioni fotografiche, il VIVE si riserva ogni diritto e/o azione per la migliore tutela della propria immagine.
- 3) I tempi e le modalità di esecuzione delle riproduzioni dovranno essere concordati con il VIVE.
- 4) Nel caso in cui il richiedente intenda realizzare le riproduzioni al di fuori dell'orario ordinario dovrà farsi carico degli oneri per l'utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi.
- 5) Il pagamento degli oneri per l'utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi deve essere corrisposto in anticipo e su distinto conto corrente indicato nell'autorizzazione.
- 6) Il versamento dell'importo relativo agli oneri per l'utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi deve pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per VIVE.

Art. 8 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale del VIVE.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli